Allegato D – schema di contratto

Schema di Contratto per la concessione a titolo oneroso dei terrenidemaniali del Comune di Barete da destinare a pascolo per la stagione pascoliva 2027 – LOTTO ……

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ venivano approvati i canoni di concessione nonché veniva approvato avviso per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Barete:

corrispondenti ai seguenti identificativi catastali:

Foglio	Particella	HA	A	CA

- l'assegnazione è avvenuta in applicazione delle seguenti norme: Legge n. 168/2017 art. 2 comma 8(priorità ai giovani agricoltori) e L.R. 25/88 art. 16 commi 3 bis e 3 ter (introdotti dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9);
- in data..... il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto ad approvare la determina con la quale si assegnano le concessioni;
- nella predetta determina si assegna il lotto pascolivo suindicato alla Società …….. con sede legale in ……, via …… n. ……, CAP ……, P.I....., al prezzo di € …….. (diconsi.....);

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno **……** del mese di **……,** dell'anno **……,** presso la sede municipale del Comune di Barete, sita in Piazza Duomo n. 2,

TRA

il **Comune di Barete**, con sede in Piazza Duomo n. 2, qui rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico _____, che agisce, giusto decreto sindacale n. 1 del 28/02/2025, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato, d'ora in avanti *Concedente,*

E

la **Società ……** con sede legale in ……, via …… n. ……, CAP ……, P.I. ....., (*eventuale*) che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di Barete concede alla **Società ……** con sede legale in ……, via …… n. ……, CAP ……., P.I. ..... , che interviene in qualità di associata alle aziende e società

di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, che accetta, i **lotti pascolivi come di seguito identificati**

Estensione (ettari)*	Canone concessorio Delibera di G.C. n ___del _____
……. circa	€ ……

corrispondenti ai seguenti identificativi catastali:

Foglio	Particella	HA	A	CA

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. **L'Ente pertanto garantisce i soli riferimenti catastali dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per i contributi comunitari, nazionali o regionali.**

La concessione è valida per l'attività di pascolo di bestiame **ovino, caprino, suino, equino e bovino**; non potranno essere effettuate altre attività diverse da quelle contemplate nel presente atto e nell'avviso costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

All'arredo dei fabbricati dovrà provvedere il Concessionario, a sua cura e spese. Lo stesso è tenuto allo sgombero, alla data di scadenza della presente concessione, di tutto quanto non presente al momentodella consegna.

Art. 2 (Durata della concessione)

La concessione di cui al presente atto è valida per la stagione pascoliva 2027 **con inizio dal 01 gennaio 2027 e termine il 31 dicembre 2027** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione.
A garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato **dal 15 maggio 2027 al 15 novembre 2027**, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimentodi competenza regionale ai sensi della L.R. n. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cuisi rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle vigenti disposizioni del regolamento comunale eventualmente contrastanti.

La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro la data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna.Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata. È espressamente negato il tacito rinnovo.

Art. 3 (Canone di concessione)

Il canone di concessione, corrispondente a quello indicato nella delibera di Giunta Comunale n. …. del ……, pari ad € ……, (diconsi...../…) è corrisposto in unica rata.

La rata pari ad €..... , corrispondente al 100% del canone di concessione dovrà essere corrisposta mediante versamento sul c.c.p. n. 12193678 intestato al Comune di Barete – Servizio Tesoreria - con la causale "Contratto di concessione in utenza temporanea di pascoli 2027- " oppure bonifico bancario

sull'IBAN: IT81H0760103200001058416312 con la causale "affrancazione di terreni demaniali", prima della sottoscrizione del presente contratto. Del pagamento dovrà esibirsi prova al momento della sottoscrizione.

Art. 4 (Responsabilità)

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo, ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attrezzature concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. Il Concedente si dichiara indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 5 (Obblighi del concessionario)

Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente atto nonché quanto stabilito in sede di consegna del lotto.

La stipula del presente atto non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata in seguito alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al DPR 8 febbraio del 1954, n 327 e della presentazione di:

1. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanitàveterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
2. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;
3. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 6 (Risoluzione del contratto)

Fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del D.L.gs. n. 36/2023 al presente contratto, il Concessionario prende atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, nonché delle condizioni soggettive richieste dalla legge ai fini dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, il presente contratto sarà risolto e il deposito cauzionale sarà definitivamente incassato dal Comune.

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza, il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e il Concedente riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento di eventuali recinzioni, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.

Il contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, è sciolto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l'utilizzazione della manodopera, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 36/2023 al presente contratto e quindi la possibilità, per motivi organizzativi e/o relativi alla corretta gestione del pascolo, per le imprese raggruppate o associate di sostituire – anche in corso di gestione –una o più associate purché le stesse abbiano i requisiti di partecipazione alle commesse pubbliche, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 80 del d.lgs. 267/2000; agli art. 32 ter e quater del Codice Penale e al Codice Antimafia.
b) in caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date di scadenza;
c) per gravi carenze rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, con particolare riguardo: al superamento del carico massimo stabilito qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell'uso dei locali; all'instaurazione di rapporti di subconcessione; all'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto;
d) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d) il concessionario è tenuto, oltre alla

corresponsione di quanto dovuto, anche al risarcimento dei danni. Inoltre sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso. Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

1. per decesso del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
2. per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 36/2023 al presente contratto;
3. per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 9.

E' facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.

E' inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge.

Art. 7 (Clausola Antimafia)

Il presente contratto viene sottoscritto previa acquisizione/richiesta dell'informazione antimafia.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.L.gs. n. 159/2011, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del D.L.gs. n. 36/2023 al presente contratto.

Art. 9 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengonofatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessioni di beni demaniali.

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale.

Barete, lì …….

Per il concessionario
Il legale Rappresentante della Società _____
Sig. _____

Per il concedente
Il Responsabile del Servizio Tecnico